



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Bolzano	Legge n° 9 del 03/08/2022	BUR n°31 del 05/08/2022
ID:BZ22009	Esito: Impugnativa	(Scadenza 04/10/2022)

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.

Nota del Procuratore regionale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige /Sudtirol sede di Bolzano prot. n. 45 del 28/09/2022.

“Con la presente si segnala che sul numero straordinario 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol del 4 agosto 2022, n. 4 è stata pubblicata la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 agosto 2022, n. 9, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”.

In particolare, l’art. 10, rubricato “(Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”), così prevede al comma 2: “Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)
1. La Provincia promuove l’approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell’attendibilità della quantificazione dei costi della

contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

2. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'Art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell'organismo di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b)."

Si dubita della legittimità costituzionale di questa disposizione, che esorbita dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e viola gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.

Il parametro interposto va individuato nella normativa nazionale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controllo intestato alla Corte dei conti, sub specie di certificazione della attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Come già evidenziato nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021, lo scorso 27 giugno (cfr. Relazione allegata alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige n. 2/2022 e Memoria conclusionale del Procuratore regionale), la normativa statale sopra richiamata, afferente la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale pubblico, è immediatamente applicabile anche ai contratti collettivi stipulati dalle province autonome.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la disciplina di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, evocata quale parametro interposto, rinviene la sua origine nella disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della l. n. 421/1992, che prevede che "la legittimità e la compatibilità economica [...] siano sottoposte al controllo della Corte dei conti". Prosegue il citato art. 2, stabilendo al comma 2 che "I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".

La certificazione della compatibilità finanziaria degli oneri attiene

ad un macroaggregato della spesa pubblica, quale quello del personale, inciso in modo significativo da dinamiche di crescita della contrattazione c.d. di primo livello, quale quella provinciale nelle province autonome, imponendosi l'esigenza di verifica da parte di un organo terzo e imparziale della copertura di dette spese con gli strumenti di programmazione e bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede referente (deliberazione n. 13/99-DEL).

Detta verifica è necessariamente intestata, anche per i contratti collettivi della Provincia autonoma di Bolzano, alla Corte dei conti, alla quale già a livello nazionale, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza (statale, regionale, provinciale) e in particolare della corretta gestione delle risorse collettive, è affidato il potere di controllo volto alla certificazione di attendibilità e compatibilità dei costi contrattuali. La funzione di certificazione è connotata dall'applicazione obiettiva del diritto, dall'imparzialità del giudicante, dall'esercizio di poteri decisori (anche di tipo preclusivo, con l'inefficacia delle clausole contrattuali per le quali la Corte si sia pronunciata negativamente) e dalla garanzia del contraddittorio.

E in virtù del carattere unitario delle funzioni di controllo intestate, in base all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, alla Corte dei conti, la legislazione statale espande direttamente la propria efficacia anche nei confronti dell'ordinamento provinciale, senza necessità di norme di attuazione (cfr. sentenza della Corte costituzione n. 40 del 1994).

Contrasta con questa riserva di controlli riconosciuta alla Corte dei conti una disposizione provinciale, quale quella segnalata, che attribuisce esclusivamente ad organi di controllo interno la competenza a controllare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi, precludendo - esplicitamente (come si desume dalla chiara lettera della disposizione in oggetto) - alla Corte dei conti l'esercizio delle proprie prerogative al riguardo.

L'intervento normativo provinciale, oggetto della presente segnalazione, appare, pertanto, lesivo della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013) e al quale sono correlati i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di tutela dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio (art. 97, primo comma, della Costituzione), nonché della tutela dell'unità giuridica ed

economica (art. 120 Cost.).

È, pertanto, precluso al legislatore provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacché gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Quanto sopra si rappresenta in un'ottica di collaborazione istituzionale, al fine di valutare l'adozione dell'iniziativa di cui all'art. 127, primo comma, della Costituzione.”.